#### TRIBUNALE DI MODENA

# DOMANDA PER PROCEDURA DI RISTRUTTUAZIONE DEI DEBITI AI SENSI DELL'ART. 67 SS DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELLA LEGGE N. 3/2012 RECANTE PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Per la Sig.ra **Anna Fiumefreddo**, nata a Palermo (PA) il 12/03/1982, C.F. FMF NNA 82C52 G273C, residente in Pavullo nel Frignano alla via Irma Marchiani n. 60, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Roncati (c.f. RNC MNC 86D56 G393L) del Foro di Modena, in virtù di procura speciale, allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavullo n/F (MO), via Irma Marchiani n. 60, dichiarando che intende ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata monica.roncati@pec.it e/o al numero di fax 0536256381,

#### **PREMESSO CHE**

- l'istante è persona fisica, riveste la qualifica di consumatore e non ha mai svolto attività imprenditoriale;
- l'istante non ha presentato ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. n. 3/2012 e ai sensi degli artt. 67 ss C.C.I.I. e non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;
- l'istante ha contratto matrimonio in data 11 settembre 2004 a Palermo (PA) con Spina Claudio, nato a Palermo (PA) il 20 giugno 1982, mantenendo il regime ordinario di comunione legale dei beni, e dalla loro unione è nata la figlia OMISSIS , minore di anni diciotto, nata a

OMISSIS come da certificato di matrimonio e da stato di famiglia (doc. 1);

• l'istante e marito Spina Claudio versano in una situazione di sovraindebitamento tanto che in data 14 gennaio 2021 ha partecipato con il marito Spina Claudio avendo anch'egli presentato analoga istanza, ad un colloquio preliminare al fine di valutare la possibilità di avviamento della procedura (doc. 2);

- il giorno 22 dicembre 2021 ha, pertanto, presentato domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento, istanza protocollata al n. 75290 dinanzi all'Organismo della Camera di Commercio di Modena, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per poter usufruire delle procedure previste dalla legge n. 3/2021 quale piano del consumatore (doc. 3) e analoga istanza alla medesima data è stata presentata dal marito Spina Claudio (doc. 4);
- l'Organismo di Composizione della Crisi nominava il Dott. Umberto Bernardi, presso l'OCC della Camera di Commercio di Modena, quale Professionista incaricato per gestire la situazione di crisi di entrambi i coniugi; successivamente il Gestore consegnava per ciascun coniuge la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata con il docc. n. (5 e 6);
- nelle more del procedimento presso l'organismo, l'istante ha già subito dalla società
   OMISSIS il pignoramento del quinto del proprio stipendio con il provvedimento R.G. Nr.
   OMISSIS emesso in data 12 luglio 2022 Come risulta dalla busta paga del mese di maggio 2023 (doc. 7) ed è in coda un ulteriore pignoramento identificato all' R.G. Nr. OMISSIS emesso in data 21 dicembre 2022 come risulta dalla documentazione di OMISSIS (doc. 8);
- Sin in premessa si dà atto che l' istante presenta una complessiva posizione debitoria che di il cui totale accertato è Euro seguito si espone pari 74.346,76 (settantaquattromilatrecentoquarantasei Euro e settantasei centesimi) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad Euro 1.188,76 (millecentoottantotto Euro e settantasei centesimi) al netto degli importi già corrisposti (Euro 671,00), oltre iva, per un totale complessivo della posizione debitoria ad Euro 75.535,52 pari (settantacinquemilacinquecentotrentacinque Euro e cinquantadue centesimi).

#### **ESPONE**

#### A) Premessa in fatto: ricostruzione storica delle cause di sovraindebitamento.

Nella disamina dei fatti, essendo Spina Claudio e Fiumefreddo Anna coniugati in regime di comunione legale dei beni, le dinamiche coniugali verranno esposte congiuntamente, avendo cura di distinguere le masse attive e passive per ciascun coniuge.

La causa del sovraindebitamento risale al 2008, anno in cui, contemporaneamente alla nascita della figlia, entrambi i coniugi, Spina Claudio e Fiumefreddo Anna, perdono il lavoro a cagione della crisi economica nazionale.

È fatto notorio che la storia di quegli anni è rappresentata da grandi fallimenti, espressi soprattutto all'interno del settore del lavoro, si pensi all'enorme crescita improvvisa di situazioni incerte ed instabili che ha portato al brusco incremento del fenomeno del precariato, del lavoro discontinuo, dei contratti di lavoro interinale e di somministrazione.

Inizialmente, è Spina Claudio a perdere il lavoro e, pertanto, il sostenimento delle spese familiari è garantito dallo stipendio di Fiumefreddo Anna, che percepiva dalla società **OMISSIS**, ora fallita, una retribuzione frequentemente versata in ritardo e non sempre nella sua interezza.

Più esattamente, in data 18 aprile 2008 il sig. Spina Claudio viene licenziato dalla mansione di barista e professioni assimilate presso OMISSIS e fino alla data del 06 luglio 2009 svolgerà molteplici lavori internali a scopo di somministrazione, compiendo mansioni di varia natura.

Dal 06 luglio 2009 al 25 maggio 2010 Spina Claudio versa in uno stato di totale disoccupazione che si ripete, dopo un periodo di lavoro a tempo determinato svolto dal 25 maggio al 29 agosto 2010, dal 30 agosto 2010 al 12 gennaio 2011.

In quel periodo, dopo la nascita della figlia, i due coniugi, non potendo ricevere un sostegno familiare, poiché impossibilitati a loro volta da un'insufficienza di risorse, si sono rivolti al credito del consumo al fine di ottenere i fondi necessari per il sostentamento della famiglia e gli istituti concedevano credito sulla base dello stipendio, di volta in volta, percepito da un coniuge.

Il 12 luglio 2011 il sig. Spina trova finalmente un nuovo impiego nella mansione di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali presso la

OMISSIS ', in cui viene assunto a tempo determinato e presso cui presta ancora la propria attività lavorativa.

Successivamente, tuttavia, in data 12 settembre 2011, è Fiumefreddo Anna ad essere licenziata dalla mansione di ceramista presso la società, in cui ha lavorato dal 10 ottobre 2006 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia la **OMISSIS**, e, poiché non percepiva lo

stipendio da diversi mesi, si è dovuta rivolgere ad un avvocato per tutelare i suoi diritti e riscuotere il credito vantato.

Per sostenere i costi della causa civile e per far fronte all'aumento delle spese familiari dovute alla crescita della figlia, i due coniugi si rivolgono nuovamente al credito del consumo che veniva concesso.

A quanto ci consta, il credito sancito dalla sentenza del Tribunale di Modena, sezione Lavoro, n. OMISSIS non è stato recuperato (doc. 9).

Nell'anno 2018, il legale di **OMISSIS** ha richiesto a Fiumefreddo Anna la restituzione dell'importo erroneamente pagato in eccesso sulla busta paga (doc. 9 bis).

Da ultimo, la società **OMISSIS** è stata posta in liquidazione (procedura L.G. **OMISSIS**, Tribunale di Modena) (doc. 9 ter).

Ne discende che Fiumefreddo Anna non ha ricevuto lo stipendio per il lavoro svolto, è rimasta disoccupata, ha sostenuto spese legali per il riconoscimento del diritto e il recupero del credito e ha fatto ricorso a operazioni di credito per ripristinare la liquidità necessaria, ma non ha ricevuto alcuna somma.

Il 12 luglio 2012, dopo un anno di lavoro a tempo determinato alla OMISSIS

., al sig. Spina viene rinnovato il contratto a tempo indeterminato presso la medesima azienda.

Il 7 aprile 2014 anche Fiumefreddo Anna trova impiego prima presso **OMISSIS**, con contratto a tempo determinato, nella mansione di manovale all'assemblaggio

meccanico e, successivamente, dal 3 ottobre 2018 ad oggi, è impiegata a tempo indeterminato nella mansione di conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali

presso la OMISSIS come si evince dal percorso storico del lavoratore (doc. 10).

Attualmente sia la sig.ra Fiumefreddo Anna che il sig. Spina Claudio svolgono la propria prestazione lavorativa come lavoratori subordinati/dipendenti con contratto a tempo a tempo indeterminato.

L'esposizione debitoria maturata fino alla ritrovata stabilità lavorativa ha implicato, però, che per far fronte ad ogni spesa imprevista e per il mantenimento della figlia fosse necessario

chiedere un finanziamento, in quanto per oltre dieci anni la famiglia è vissuta sostanzialmente con uno stipendio.

In particolare, tra le spese impreviste, vi era la necessità di acquistare una nuova autovettura, in quanto diversi veicoli usati erano stati danneggiati, anche a causa di un incidente.

Ne discende che, in breve tempo, la situazione economica dei due coniugi si è caratterizzata per non riuscire più a sostenere il pagamento dei finanziamenti, in quanto posti di fronte alla scelta se pagare la rata o se provvedere a beni primari, come spesa alimentare, utenze, benzina, canone di locazione.

Dunque, alla richiesta di apertura del procedimento presso l'Organismo di Composizione della Crisi, gli stipendi di Spina Claudio e Fiumefreddo Anna erano interamente coperti da finanziamenti a cui non è più possibile adempiere in quanto – si ripete- sono stati costretti a scegliere tra adempiere gli obblighi di pagamento delle finanziarie o provvedere al mantenimento della famiglia.

Invero, Spina e Fiumefreddo hanno cercato di porre rimedio a questa situazione, quando erano ancora adempienti e in regola con i pagamenti e prima di rivolgersi all'OCC, chiedendo alla banca Unicredit S.p.a. un mutuo di liquidità che permettesse loro di pagare tutti i debiti in un'unica rata mensile per una pluralità di anni, ma la risposta è sempre stata negativa, per mancanza di garanzie reali, come si vedrà nel proseguo.

#### **OMISSIS**

# B) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

### **B.1)** Requisito soggettivo.

La sig.ra Fiumefreddo Anna è ammessa alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3/2012 e non è assoggettata alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto **persona fisica** che non ha mai svolto attività imprenditoriale.

Inoltre, l'istante, non ha mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 mediante proposta di accordo.

Non si trova in alcuna delle condizioni d'incompatibilità previste dall'art 7 comma 2 della legge n. 3 del 2012 né ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis.

Visto che l'istante possiede i requisiti previsti e necessari per usufruire del c.d. "piano del consumatore" richiede di aderire al suddetto piano così come proposto nella relazione del Professionista incaricato.

#### B.2) Requisiti oggettivi.

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Inoltre la debitrice non è titolare di beni immobili ed è percettore solo di un modesto reddito da lavoratore subordinato essendo dipendente presso **OMISSIS**, con stipendio pari a circa Euro 1.350 mensili, tale da determinare la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

#### B.3) Il requisito della meritevolezza.

Nel caso di specie è ravvisabile, ad avviso dell'istante, la meritevolezza richiesta dalla legge.

La ricostruzione storica delle cause di sovraindebitamento ha mostrato che il sig. Spina versa in questa situazione a cagione della pluralità di debiti originati dalla perdita del lavoro e dalla necessità di mantenere la famiglia e, pertanto, non sono ravvisabili elementi di colpa, né tantomeno di mala fede o frode, alla radice dell'indebitamento.

Infatti, la Relazione Particolareggiata dell'O.C.C., redatta a cura del Dott. Umberto Bernardi, ravvisa la fondatezza del requisito di meritevolezza in capo al sig. Spina Claudio, in quanto, come stabilito dal rinnovato art. 7, comma 2, lettera d-ter o successiva modifica

normativa, difetta in capo all'istante un contributo di colpa grave, malafede o frode alla determinazione della situazione di sovraindebitamento.

Infatti, a determinare tale situazione è stata l'abusiva concessione del credito, posto che gli istituti non hanno vagliato la meritevolezza del credito, concedendo credito nonostante i finanziamenti accesi in essere.

Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis TUB, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazione adeguate, se nel caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Tale ultimo esame avrebbe consentito agli istituti di credito o alle società finanziarie di prendere atto dei finanziamenti pendenti e delle reali precarietà della condizione economico finanziaria dell'istante, già obbligato contrattualmente per la quasi totalità dello stipendio.

In tal senso, è infatti orientata la giurisprudenza di merito (si veda *ex pluris* Tribunale di Forlì, 20 agosto 2018) " (...) Tenuto conto dunque del comportamento non diligente nell'erogazione di credito in condizioni che, quanto meno dal 2013, avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche(...)".

#### C. La proposta di accordo.

### C.1) Passività

La situazione debitoria attuale può essere così sintetizzata:

- Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. (valore tratto dalla Centrale dei Rischi) ceduto da Unicredit Spa e acquistato nel maggio 2019 (quota ½ coobbligato con il marito): Euro 48.772,25; (doc. 11)
- 2. Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. (valore tratto dalla Centrale dei Rischi), ceduto da Unicredit Spa e acquistato nell'ottobre 2018 (quota ½ coobbligato con il marito): **Euro 2.727,29**; (doc. n. 12)
- 3. Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. sospeso in liquidazione di conto corrente avente

- n. **OMISSIS** (valore tratto dalla Centrale dei Rischi) ceduto da Unicredit Spa (quota ½ coobbligato con la moglie): **Euro 3.549,10**; (doc. 13)
- 4. Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. avente contratto n. OMISSIS (valore tratto dalla Centrale dei Rischi) ceduto da Unicredit Spa (quota ½ coobbligato con la moglie): Euro 134,18; (doc. 14)
- 5. Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. (valore tratto dalla Centrale dei Rischi) ceduto nel settembre 2021 da Unicredit Spa: **Euro 4.903,91**; (doc. 15)
- 6. Prestito personale erogato da Prexta Spa (la nuova Eurocqs Spa), con cessione del quinto dello stipendio (valore tratto dalla busta paga) contratto nell'aprile 2020: Valore residuo del prestito: **Euro 8.081,94**; (doc. 16)
- 7. Prestito al consumo credito ceduto a KRUK Investimenti S.R.L. nel febbraio 2020 da Compass Banca Spa: **Euro 3.178,09**; (doc. 17)
- 8. Competenze professionali dell'Avv. Monica Roncati Monica di **Euro 3.000,00** (credito con privilegio), (doc. 18);

In ossequio al principio di sinteticità degli atti, si riproduce anche una tabella riepilogativa per maggior chiarezza.

SOCIETA' DI	CREDITO	IN DATA	TIPOLOGIA DI	DEBITO
CREDITO/	CEDUTO DA		FINANZIAMENTO	RESIDUO
CREDITORE				(IN €)
KRUK	Unicredit	7 dicembre 2021	Prestito personale al	€ 48.772,25
Investimenti	S.p.A.		consumo	
S.r.l.			Rapporto di conto	€ 2.727,29
			corrente	
			Prestito personale al	3.549,10
			consumo	
			Prestito personale al	134,18
			consumo	
			Prestito personale al	€ 4.903,91
			consumo	
	TOTALE credito ceduto da Unicredit S.p.A.			€
				60.086,73

	Compass	Febbraio 2020	Prestito al consumo	€ 3.178,09
	Banca S.p.A.			
	TOTALE credito di KRUK Investimenti S.r.l.			€
				63.264,82
Prexta S.p.A.		Aprile 2020	Cessione del quinto	€ 8.081,94
			dello stipendio	
Avv. Monica			Credito con privilegio	€ 3.000,00
Roncati			per competenze	
			professionali	
TOTALE				€
				74.346,76

**Il totale delle predette passività ammonta ad Euro 74.346,76** di cui Euro 55.182,82 in solido con il marito.

Dal 2021, sia Spina Claudio che Fiumefreddo Anna sono insolventi e tutti i finanziamenti stipulati con i suddetti creditori non sono stati pagati, ad eccezione della **cessione del quinto dello stipendio** di Fiumefreddo Anna.

## C.2) Attivo

#### Analisi del reddito

L'unica entrata della sig. Fiumefreddo è costituita dallo stipendio pari a circa Euro 1.350,00 mensili al netto delle trattenute, su cui grava la cessione del quinto su descritta di Euro 199,00 nei confronti di Prexta S.p.a.

#### **Conto Corrente**

Il conto corrente bancario è stato chiuso dalla banca come da comunicazione del 13 aprile 2021 e presentava altresì il fido con saldo negativo.

Sussiste il conto corrente postale usato negli ultimi mesi dopo la chiusura del conto corrente bancario usato solo per accreditare lo stipendio e per i pagamenti a mezzo bonifico bancario. Ad esso è collegato il Postamat.

### C.3) Spese

Le spese necessarie al sostentamento della famiglia sono le seguenti:

- 1. Le spese mensili riguardanti l'affitto sono di **Euro 455,00** con un'incidenza annua di circa **Euro 5.460,00**.
- 2. Le spese mensili per generi alimentari e casalinghi consistono in **Euro 700,00**, con un'incidenza annua di **Euro 8.400,00**.
- 3. Le spese mensili per utenze varie (es. luce, acqua e gas) sono di **Euro 175,00** con un'incidenza annua di circa **Euro 2.100,00**.
- 4. Le spese riguardanti il condominio e la Tari (tassa sui rifiuti) sono di Euro 100,00 avendo un'incidenza annua totale di **Euro 1.200,00**.
- 5. Le spese annuali riguardanti l'autovettura a carico (quali, manutenzione della cinghia, tagliando e gomme) consistono in **Euro 150,00** per un'incidenza annua di **Euro 1.800,00**.
- 6. Le spese della benzina per l'auto sono di circa **120,00 Euro** al mese, con un'incidenza annua di **Euro 1.440,00**.
- 7. Le spese riguardanti il vestiario familiare sono di circa **120,00 Euro** mensili, con un'incidenza annua di **Euro 1.440,00**.
- 8. Le spese riguardanti l'istruzione, Internet e telefono, e le spese mediche (per cure di fisioterapia) sono di **130,00 Euro** al mese, per un totale di **Euro 1560,00** annui.
- 9. Spese varie ed imprevisti hanno un'incidenza mensile di **Euro 150,00**, per un totale annuo di **Euro 1.800,00**.

Si riproduce anche una tabella riepilogativa per maggior chiarezza:

Spesa	Incidenza mensile	Incidenza annua
Affitto	€ 455,00	€ 5.460,00
Generi alimentari e casalinghi	€ 700,00	€ 8.400,00
Utenze (luce, acqua, gas)	€ 175,00	€ 2.100,00
Spese condominiali e tassa rifiuti (TARI)	€ 100,00	€ 1.200,00
Spese Auto (manutenzione cinghia, tagliando, gomme)	€ 150,00	€ 1.800,00
Benzina auto	€ 120,00	€ 1.440,00

Vestiario familiare	€ 120,00	€ 1.440,00
Istruzione, spese telefoniche e spese mediche	€ 130,00	€ 1.560,00
Spese varie ed imprevisti	€ 150,00	€ 1.800,00
TOTALE SPESE	€ 2.100,00	€ 25.200,00

Il totale delle predette spese ammonta ad Euro 2.100,00 mensili e ad Euro 25.200,00 annuali.

#### C.4 Procedure esecutive in corso.

Ad oggi, è in essere il **pignoramento del quinto della retribuzione** procedura attivata da **OMISSIS** del quale è in esecuzione il suo pignoramento per mediamente Euro 330,00 mensili.

Lo stato della situazione economica rende impossibile pervenire alla fine del mese di talché si chiede un piano di rientro che coinvolga tutti i creditori inclusa anche la sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la **falcidia del credito** come introdotto dall'art. 4-ter comma 1, lettera d), del D.L. 28.10.2020, n. 137 e convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 che ha inserito nell'art. 8 della legge 3/2012 il nuovo comma 1-bis, al fine di poter complessivamente pagare il 20% del debito totale in essere in anni quattro.

In tal senso è altresì orientata la recente **giurisprudenza di merito** – è noto infatti un orientamento prevalente seguito dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento, così come disposto dal **Tribunale Ordinario di Parma** - secondo cui si valorizza il *favor debitoris*, che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di

stipendio, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la *par condicio creditorum*, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari.

\* \* \*

Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra Fiumefreddo Anna, come in epigrafe, rappresentata, domiciliata e assistita,

#### CHIEDE

All'ill.mo del Tribunale di Modena, nella persona del Giudice che verrà designato, affinché, assunta ogni informazione ritenuta ed ammessa,

- In via preliminare, disporre la riunione della procedura di sovraindebitamento in favore del sig. Spina Claudio che in quanto coniuge condivide la medesima situazione debitoria, nonché causa del sovraindebitamento, fermo restando la distinzione delle somme attive e passive;
- **In via preliminare,** ai sensi dell'art. 70, comma quarto, del d.lgs. 14/2019 e/o ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera *c* della Legge 3/2012, per i motivi di cui in premessa, disporre e ordinare, l'immediata sospensione *inaudita altera parte* del pignoramento presso terzi promosso avanti il Tribunale di Modena, da **OMISSIS** , R.G. Nr. **OMISSIS** o di ogni altro procedimento di esecuzione forzata;
- In via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma quarto, del d.lgs. 14/2019 e/o ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera c della Legge 3 del 2012, per i motivi di cui in premessa, disporre e ordinare, l'immediata sospensione inaudita altera parte del pignoramento presso terzi promosso avanti il Tribunale di Modena, da OMISSIS , R.G. Nr. OMISSIS o di ogni altro procedimento di esecuzione forzata;
- nel merito, accogliere il ricorso recante la proposta del consumatore, ai sensi dell'art. 67
   C.C.I.I., con ogni conseguenza di legge, previa adozione degli opportuni e doverosi provvedimenti di legge;
- **in via istruttoria,** si depositano i seguenti ulteriori documenti:

- a) elenco ai sensi dell'art. 67, comma 2, C.C.I.I.;
- b) ultime tre denunce dei redditi;
- c) stipendi;
- 1) Certificato di matrimonio e stato di famiglia di Spina Claudio e Fiumefreddo Anna;
- 2) Colloquio preliminare in presenza dell'avvocato Monica Roncati svolto in data 14.01.2021;
- 3) Istanza di avvio di procedura di sovraindebitamento protocollata al n. 75290/2021 di Fiumefreddo Anna;
- 4) Istanza di avvio di procedura di sovraindebitamento protocollata al n. 75290/2021 di Spina Claudio;
- 5) Relazione Particolareggiata dell'OCC, ex art. 9, comma 3-bis, L. 3/2012, Dott. Umberto Bernardi di Fiumefreddo Anna;
- 6) Relazione Particolareggiata dell'OCC, ex art. 9, comma 3-bis, L. 3/2012, Dott. Umberto Bernardi di Spina Claudio;
- 7) Busta paga di Fiumefreddo Anna del mese di maggio 2023;
   7 bis) Atto di pignoramento presso terzi promosso avanti il Tribunale di Modena, da
   OMISSIS . R.G. Nr. OMISSIS
- 8) Atto di pignoramento di OMISSIS , R.G. Nr OMISSIS , del 21 dicembre 2022;
- 9) Causa civile Fiumefreddo Anna OMISSIS;
  - 9 bis) Lettera del 21.6.2018 di richiesta restituzione retribuzione;
  - 9 ter) Sentenza liquidazione giudiziale OMISSIS ;
- 10)Documentazione del Centro dell'Impiego di **OMISSIS** relativa al percorso da lavoratore di Fiumefreddo Anna;
- 11) Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. avente contratto n. OMISSIS ;
- 12) Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. avente contratto n. OMISSIS ;
- 13) Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. sospeso in liquidazione di conto corrente avente n.

  OMISSIS:
- 14) Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. avente contratto n. OMISSIS ;
- 15) Prestito personale KRUK Investimenti S.r.l. ceduto nel settembre 2021 da Unicredit Spa;
- 16) Prestito personale erogato da Prexta Spa (la nuova Eurocqs Spa), con cessione del quinto dello stipendio (valore tratto dalla busta paga) contratto nell'aprile 2020;

- 17) Prestito al consumo credito ceduto a KRUK Investimenti S.R.L. nel febbraio 2020 da Compass Banca Spa;
- 18) Competenze professionali dell'Avv. Monica Roncati Monica.

\* \* \*

Si dichiara che ai sensi del DPR 115/02 per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 98.00 (novantotto Euro e zero centesimi) oltre alla marca per spese di giustizia.

\* \* \*

Il sottoscritto procuratore e difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata monica.roncati@pec.it, in alternativa, il numero di fax 0536 256381 presso cui dichiara di volere ricevere avvisi di legge.

\* \* \*

Pavullo nel Frignano, 29 gennaio 2024

Con Osservanza.

Avv. Monica Roncati

(atto firmato digitalmente)